



Commissione europea
Agricoltura e Sviluppo rurale

Fact Sheet

UNA GESTIONE SAGGIA DEL BILANCIO AGRICOLO



Indice

1. Introduzione	3
2. Come funziona il sistema?	4
3. Riconoscimento degli organismi pagatori	5
4. Come funzionano controlli e riduzioni?	6
5. Liquidazione dei conti: uno strumento efficace per la Commissione	8
5.1. Liquidazione finanziaria: conti veritieri, completi ed esatti	8
5.2. Verifica della conformità: il controllo del sistema	8
5.3. Come funziona la procedura nella pratica?	10
5.4. In che modo la Commissione calcola la rettifica finanziaria?	11
5.5. A quanto ammontano le sanzioni imposte finora dalla Commissione agli Stati membri?	13
6. Irregolarità: recuperi dai beneficiari finali	15
7. Altre informazioni	15

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea. Numero verde unico (*):

00 800 67 89 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007

ISBN 978-92-79-07312-0

© Comunità europee, 2007

Come ottenere le pubblicazioni dell'UE?

Le edizioni in vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni si possono ordinare tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>) presso gli uffici di vendita di vostra scelta. È possibile anche richiedere un elenco di operatori della nostra rete di vendita mondiale inviando un fax al numero (352) 29 29-42758.

Printed in the European Union
**STAMPATO SU CARTA SBIANCATA
SENZA CLORO**

© foto (copertina): fotolia.com






Mariann Fischer Boel,
Commissaria per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

1. Introduzione

La politica agricola comune (PAC) è da oltre 40 anni la politica più importante dell'Unione europea (UE). Per questo motivo ad essa è stata tradizionalmente destinata una parte considerevole del bilancio comunitario, sebbene negli ultimi anni la percentuale sia diminuita costantemente fino a raggiungere l'attuale 50,5 % (2005)¹. La spesa agricola è finanziata da due fondi, che fanno parte del bilancio generale dell'Unione: il Fondo europeo agricolo

di garanzia (FEAGA), che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure volte a regolare i mercati agricoli, ad esempio con il regime di intervento e le restituzioni all'esportazione, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri. L'importo totale massimo che può essere stanziato per il periodo 2007–2013 è pari a 862,4 miliardi di euro², dei quali 88,3 miliardi³ sono destinati al FEASR (comprese Bulgaria e Romania).

Grafico 1: Bilancio dell'UE 2007⁴ (126,5 miliardi di euro)



I contribuenti europei si aspettano, giustamente, che queste somme siano spese in modo corretto. È pertanto di estrema importanza che siano presenti sistemi di gestione e di controllo che offrano ragionevoli garanzie in merito al corretto utilizzo di questi fondi e all'individuazione e al recupero di eventuali pagamenti irregolari.

¹ COMMISSIONE EUROPEA, DG Bilancio: Ripartizione del bilancio 2005 per Stato membro, settembre 2006, http://ec.europa.eu/budget/documents/revenue_expenditure_en.htm

² CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Prospettiva finanziaria 2007–2013, 15915/05

³ http://ec.europa.eu/budget/library/documents/multiannual_framework/2007_2013/tab_rural_devt_2007-2013_en.pdf

La cifra comprende gli stanziamenti per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le somme trasferite dagli aiuti diretti agli agricoltori allo sviluppo rurale ai sensi della cosiddetta «modulazione» e di altri trasferimenti concordati (cotone e tabacco).

⁴ http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_eu_budg_2007_en.pdf



Questa scheda informativa illustra i sistemi di gestione e di controllo delle spese agricole presenti a livello nazionale e comunitario e descrive i ruoli e le competenze dei diversi attori.

2. Come funziona il sistema?

Le norme di base della gestione finanziaria della PAC sono state fissate dal Consiglio dei ministri⁵. Esse stabiliscono che la Commissione è responsabile della gestione del FEAGA e del FEASR, tuttavia in genere non è la Commissione stessa ad effettuare i pagamenti ai beneficiari. In linea con il principio della gestione concorrente, questo compito spetta agli Stati membri, che a loro volta agiscono tramite 85 organismi pagatori nazionali o regionali. Prima di poter imputare una spesa al bilancio comunitario, tali organismi devono essere riconosciuti sulla base di un insieme di criteri stabiliti dalla Commissione. Il processo di riconoscimento è descritto più dettagliatamente al paragrafo 3.

Gli organismi pagatori non sono competenti unicamente ad effettuare i pagamenti ai beneficiari. Essi devono dapprima, direttamente o tramite organismi delegati, accertare l'ammissibilità delle domande di aiuto. I controlli

da svolgere sono precisati nei diversi regolamenti settoriali della PAC e variano da un settore all'altro. Le principali norme di controllo sono descritte al paragrafo 4.

La spesa sostenuta dagli organismi pagatori viene successivamente rimborsata dalla Commissione agli Stati membri, con frequenza mensile per il FEAGA e con frequenza trimestrale per il FEASR. Tali rimborsi sono tuttavia soggetti ad eventuali rettifiche che la Commissione può apportare successivamente nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti descritte al paragrafo 5.

Riquadro 1: Il ruolo dell'organismo pagatore

Gli organismi pagatori sono autorità e organi degli Stati membri il cui ruolo è garantire adeguatamente:

- **il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'autorizzazione del pagamento;**
- **l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;**
- **l'invio, entro i termini stabiliti, della documentazione richiesta secondo le modalità fissate dalle norme comunitarie.**

La conformità ai criteri di riconoscimento è necessaria affinché l'organismo pagatore garantisca adeguatamente che:

- **l'ammissibilità delle domande di aiuto sia verificata prima di effettuare il pagamento;**
- **i conti siano tenuti in modo preciso e completo;**
- **i controlli richiesti dai regolamenti settoriali vengano effettuati;**
- **tutti i documenti richiesti siano conservati in modo adeguato, siano accessibili e vengano presentati entro i termini stabiliti.**

⁵ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.



3. Riconoscimento degli organismi pagatori

Gli Stati membri sono competenti per il riconoscimento degli organismi pagatori e, a tale scopo, designano un'autorità a livello ministeriale. Il riconoscimento può essere concesso solo qualora l'organismo pagatore rispetti un insieme di criteri stabiliti dalla Commissione, relativi all'ambiente interno e alle attività di controllo dell'organismo, nonché alle attività di informazione, comunicazione e monitoraggio.

I compiti dello Stato membro non si esauriscono con il riconoscimento di un organismo pagatore. Esso deve attuare una supervisione costante e informare la Commissione⁶ dei risultati. Se vengono riscontrate carenze nel rispetto dei criteri di riconoscimento, lo Stato membro deve porre rimedio alla situazione, pena il ritiro del riconoscimento. Se lo Stato membro non adotta le misure necessarie a far sì che l'organismo rispetti i criteri di riconoscimento o se non ritira quest'ultimo in caso di necessità, la Commissione può imporgli delle rettifiche finanziarie nell'ambito della procedura di verifica della conformità.

Quando in uno Stato membro è presente più di un organismo pagatore occorre designare un organismo di coordinamento che agisce in qualità di interlocutore unico con la Commissione per tutte le questioni relative alla gestione e al controllo della spesa agricola.

A partire dall'esercizio finanziario 2007, il direttore dell'organismo pagatore è tenuto a firmare una dichiarazione di affidabilità per certificare che i conti tenuti dall'organismo riportano le uscite e le entrate in modo veritiero, completo ed esatto e che il sistema di gestione e di controllo dell'organismo garantisce ragionevolmente la legalità e la regolarità delle transazioni. L'esattezza della dichiarazione viene verificata successivamente dall'organismo di certificazione e dalla Commissione nel quadro della liquidazione dei conti.

⁶ Regolamento (CE) n. 885/2006, GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90



Riquadro 2: La procedura di certificazione

Per ottenere garanzie ragionevoli che i conti trasmessi alla Commissione sono veritieri, completi ed esatti e che le procedure interne di controllo hanno funzionato in modo soddisfacente, l'organismo di certificazione, che agisce in modo indipendente rispetto all'organismo pagatore e all'organismo di coordinamento, redige un certificato nel quale dichiara se sono state fornite sufficienti garanzie in merito.

Il certificato di revisione si basa sull'esame delle strutture amministrative e delle procedure dell'organismo pagatore e su un campione delle transazioni. L'esame è volto a stabilire se la struttura amministrativa dell'organismo pagatore è in grado di assicurare che il rispetto delle norme comunitarie venga verificato prima dell'erogazione dei pagamenti e viene condotto nel rispetto delle norme internazionali in materia di audit nel corso e alla fine di ogni esercizio finanziario.

L'organismo di certificazione comunica le proprie conclusioni e invia alla Commissione un parere in merito alla dichiarazione di affidabilità dell'organismo pagatore. La relazione indica se:

- l'organismo pagatore soddisfa i criteri per il riconoscimento;
- le procedure messe in atto dall'organismo pagatore sono tali da fornire ragionevoli garanzie che le spese siano state effettuate nel rispetto delle norme comunitarie;
- i conti annuali sono conformi ai libri e agli altri documenti dell'organismo pagatore;
- le dichiarazioni di spesa e le operazioni di intervento sono veritiere, complete ed esatte;
- gli interessi finanziari della Comunità sono adeguatamente tutelati.

4. Come funzionano controlli e riduzioni?

Gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che i pagamenti agricoli siano reali ed eseguiti correttamente, al fine di evitare irregolarità e per non dover recuperare somme versate indebitamente.

I regolamenti settoriali dei diversi regimi di aiuto stabiliscono norme dettagliate in merito ai controlli e alle riduzioni dei beneficiari finali, che riflettono le caratteristiche specifiche del regime in questione e i rischi causati dalla gestione dello stesso. I controlli sono eseguiti dagli organismi pagatori o da organismi delegati che agiscono sotto la loro supervisione.

I sistemi prevedono in genere che, prima di effettuare i pagamenti, tutte le domande di aiuto siano sottoposte a controlli amministrativi, inclusi, se del caso, controlli incrociati con altri dati. Inoltre un campione delle transazioni, compreso in genere tra il 5% e il 10%, ma che può

arrivare fino al 100% in base al rischio associato al regime di aiuti in questione, viene controllato in loco. Qualora questi controlli in loco rivelino numerose irregolarità, è necessario eseguire ulteriori verifiche. Se i controlli rivelano violazioni delle norme comunitarie, devono essere imposte al beneficiario finale riduzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

Il più importante dei sistemi esistenti è il Sistema integrato di gestione e controllo, noto comunemente come SIGC. Esso comprende tutti i pagamenti diretti agli agricoltori⁷, ad esempio il regime di pagamento unico, ed è applicato in larga misura ai nuovi Stati membri che si avvalgono del regime di pagamento unico per superficie, nonché alle misure di sviluppo rurale basate sul numero di ettari o di animali posseduti dall'agricoltore, quali, ad esempio, i pagamenti relativi alle misure agroambientali e per le zone svantaggiate. In termini finanziari, questi regimi



⁷ Regolamento (CE) n. 1782/99 del Consiglio, del 24 giugno 2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

costituiscono attualmente oltre i due terzi delle spese finanziate dal FEAGA (è previsto un aumento fino ad oltre il 90% entro il 2013) e quasi la metà delle spese finanziate dal FEASR.

Per i regimi di aiuto che non rientrano nel SIGC, ad esempio lo stoccaggio di prodotti o le restituzioni all'exportazione, sono necessari controlli complementari dopo l'erogazione del pagamento al beneficiario. Tali controlli vengono eseguiti da un organismo dello Stato membro

indipendente dai servizi dell'organismo pagatore incaricati delle verifiche precedenti il pagamento e dei pagamenti stessi. Si tratta di uno strumento molto importante per rilevare le irregolarità, dato che i controllori hanno la possibilità di esaminare un'ampia gamma di documenti, non solo a livello del beneficiario ma anche, ad esempio, dei partner commerciali del beneficiario stesso. Controlli simili sono previsti per alcune misure di sviluppo rurale che non rientrano nel SIGC.

Riquadro 3: A breve, il 90 % della spesa sarà gestito tramite il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)

Il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) degli Stati membri è costituito da diversi elementi, necessari per ricevere ed esaminare le domande di aiuto.

Il SIGC comprende:

- una banca dati informatizzata;
- un sistema di identificazione degli agricoltori, delle parcelle agricole e degli animali (se i pagamenti dipendono da questi ultimi);
- un sistema per l'identificazione e la registrazione dei diritti ai pagamenti e delle domande di aiuto, nonché un sistema di controlli integrati (controlli e, se necessario, calcolo delle riduzioni).

Gli Stati membri devono disporre di questo sistema per assicurare che gli agricoltori, le parcelle agricole e, se necessario, gli animali, siano identificati in modo univoco. Esso comprende anche il trattamento delle domande di aiuto. Tramite verifiche amministrative e controlli in loco viene valutato il rispetto dei criteri per la concessione dell'aiuto.

Le verifiche amministrative consistono in numerosi controlli incrociati delle informazioni contenute nelle domande degli agricoltori. I controlli incrociati sono eseguiti automaticamente all'interno di una banca dati informatizzata che collega i diversi sistemi.

Per eseguire i controlli in loco, gli Stati membri visitano le aziende agricole scelte in maniera casuale o in seguito ad un'analisi dei rischi. Tuttavia, grazie a tecnologie come le fotografie aeree o satellitari delle parcelle agricole, in molti casi è possibile misurare le dimensioni di una parcella e verificare l'estensione della copertura vegetale senza recarsi materialmente sul campo.

Gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare regolarmente le banche dati, ma devono conservare anche i dati storici relativi agli agricoltori. Una parte considerevole del sistema è ormai priva di supporti cartacei e in alcuni Stati membri gli agricoltori possono inoltrare le domande di aiuto on-line. I requisiti del sistema vengono aggiornati regolarmente per integrare le nuove tecnologie disponibili e semplificare il sistema stesso.

Gli Stati membri inviano alla Commissione rapporti annuali contenenti statistiche dettagliate delle domande, dei controlli e delle riduzioni.

La Corte dei conti europea ha affermato più volte che il SIGC, se applicato correttamente, è uno strumento di controllo efficace per limitare i rischi di spese irregolari.



5. Liquidazione dei conti: uno strumento efficace per la Commissione

La catena di controllo, tuttavia, sarebbe incompleta senza un meccanismo volto a garantire che gli Stati membri svolgono il proprio lavoro correttamente e che consenta, in caso contrario, di imporre le necessarie sanzioni finanziarie. Questo meccanismo è costituito dalle procedure di liquidazione dei conti attuate dalla Commissione, che comprendono una liquidazione finanziaria annuale dei conti di ciascun organismo pagatore e una verifica pluriennale della conformità delle transazioni alle norme comunitarie.

5.1. Liquidazione finanziaria: conti veritieri, completi ed esatti

La liquidazione finanziaria si basa su un esame condotto dall'organismo di certificazione (indipendente dall'organismo pagatore) che redige un certificato nel quale è indicato in particolare se sono state fornite garanzie sufficienti che i conti dell'organismo pagatore sono veritieri, completi ed esatti e che le procedure di controllo interno hanno funzionato in modo soddisfacente (si veda il paragrafo 3). L'organismo di certificazione fornisce inoltre un parere sulla dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore dell'organismo pagatore.

La liquidazione finanziaria riguarda i conti annuali degli organismi pagatori e i sistemi di controllo che essi hanno istituito. In questo ambito, viene prestata particolare attenzione alle conclusioni e alle raccomandazioni degli organismi di certificazione (qualora vengano riscontrate delle carenze), in seguito all'esame dei sistemi di gestione e di controllo degli organismi pagatori. Questo esame copre anche aspetti relativi ai criteri di riconoscimento degli organismi pagatori.

La Commissione adotta una decisione annuale di liquidazione dei conti tramite la quale dichiara di accettare i conti annuali degli organismi pagatori sulla base dei certificati e delle relazioni inviati dagli organismi di certificazione, fatta salva la possibilità di adottare decisioni successive intese a recuperare spese che non siano state effettuate in conformità alle norme comunitarie (a tale scopo viene effettuata la verifica della conformità). La Commissione deve adottare la decisione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione (per le spese agricole l'esercizio finanziario inizia il 16 ottobre di un anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo).

5.2. Verifica della conformità: il controllo del sistema

A differenza della liquidazione finanziaria, la procedura di verifica della conformità è intesa ad escludere dal finanziamento dell'Unione europea le spese non eseguite nel rispetto della normativa comunitaria, evitando così di imputare spese indebite al bilancio dell'Unione. Poiché le cosiddette rettifiche finanziarie sono recuperate dagli Stati membri, la verifica della conformità non è un dispositivo per il recupero di versamenti irregolari dai beneficiari finali; secondo il principio della gestione concorrente, tale recupero rimane di esclusiva competenza degli Stati membri. Le rettifiche finanziarie sono tuttavia un potente incentivo per indurre gli Stati membri a migliorare i sistemi di gestione e di controllo e, di conseguenza, a prevenire o individuare e recuperare pagamenti versati irregolarmente ai beneficiari finali. La verifica della conformità contribuisce in tal modo alla legalità e alla regolarità delle transazioni a livello dei beneficiari finali.


La verifica della conformità, a differenza della liquidazione finanziaria, non segue un ciclo annuale, ma riguarda le spese sostenute in più di un esercizio finanziario, fatta eccezione per le spese sostenute oltre 24 mesi prima della notifica ufficiale da parte della Commissione agli Stati membri delle risultanze delle verifiche.

Ogni anno la direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione esegue oltre 300 verifiche, delle quali circa la metà comprende missioni in loco presso gli organismi pagatori degli Stati membri. Gli

organismi da visitare sono selezionati sulla base di una dettagliata analisi dei rischi e la verifica è generalmente incentrata sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dell'organismo.

Riquadro 4: Procedure di liquidazione dei conti

LIQUIDAZIONE DEI CONTI Due procedure indipendenti



5.3. Come funziona la procedura nella pratica?

Qualora una verifica riveli delle carenze nel funzionamento dei sistemi nazionali, la Commissione avvia una procedura di verifica della conformità per decidere se imporre o meno una rettifica finanziaria allo Stato membro in questione e, in caso affermativo, per determinarne l'importo. La procedura è composta dalle seguenti fasi:

- Innanzitutto, la Commissione notifica ufficialmente allo Stato membro le risultanze delle verifiche e indica le misure correttive che lo Stato membro deve adottare per porre rimedio alle carenze riscontrate. Lo Stato membro ha due mesi di tempo per rispondere alle risultanze delle verifiche della Commissione;
- successivamente, la Commissione organizza un incontro bilaterale con lo Stato membro, durante il quale entrambe le parti tentano di giungere ad un accordo in merito alle misure correttive da adottare e per valutare la gravità dell'infrazione e del danno finanziario causato al bilancio comunitario. Lo Stato membro dispone nuovamente di due mesi dal ricevimento del verbale dell'incontro per reagire e fornire ulteriori informazioni;
- la Commissione comunica formalmente allo Stato membro le proprie conclusioni, compresa la rettifica finanziaria che prevede di imporre;
- entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tali conclusioni lo Stato membro può trasmettere il caso all'organo di conciliazione per la procedura di conciliazione. L'organo di conciliazione dispone di quattro mesi di tempo per conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro; al termine di questo periodo redige una relazione comprendente i risultati dei tentativi effettuati ed eventuali raccomandazioni alle parti;
- infine, dopo aver esaminato la relazione dell'organo di conciliazione, la Commissione notifica allo Stato membro le proprie conclusioni.

Riquadro 5: Il ruolo dell'organo di conciliazione

La procedura di conciliazione è stata istituita per conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro emerse durante la procedura di verifica della conformità.

L'organo di conciliazione è composto da cinque membri, provenienti da Stati membri diversi, altamente qualificati in materia di finanziamento della PAC o di pratiche di audit finanziario. Il presidente e gli altri quattro membri sono nominati dalla Commissione previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli. Il mandato è di tre anni (rinnovabile solo per periodi di un anno). Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.

L'organo di conciliazione accetta solo richieste motivate degli Stati membri. Una richiesta di conciliazione è considerata ammissibile solo se la rettifica proposta dai servizi della Commissione è superiore a

1 milione di euro o se rappresenta oltre il 25% della spesa annua totale dello Stato membro nella voce di bilancio interessata oppure, qualora queste soglie non vengano raggiunte, se la richiesta riguarda un principio inerente all'applicazione delle norme comunitarie.

L'organo di conciliazione dispone di quattro mesi per tentare di conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro. Al termine della sua attività, che si svolge nel modo più rapido e informale possibile, i risultati vengono notificati allo Stato membro interessato, alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il comitato dei Fondi agricoli.

L'organo di conciliazione è totalmente indipendente e svolge le proprie mansioni senza chiedere né accettare istruzioni dagli Stati membri o da altri organismi.



Una volta completata questa procedura, l'eventuale rettifica finanziaria costituisce l'oggetto di una decisione formale adottata dalla Commissione dopo aver consultato gli Stati membri tramite il comitato dei Fondi agricoli. Tale decisione sulla conformità può essere contestata dagli Stati membri dinanzi al Tribunale di primo grado di Lussemburgo.

5.4. In che modo la Commissione calcola la rettifica finanziaria?

Le rettifiche finanziarie sono determinate in base alla natura e alla gravità dell'infrazione e del danno finanziario causato al bilancio dell'UE. Ove possibile, l'ammontare della rettifica viene calcolato in base alla perdita effettiva oppure sulla base di un'estrapolazione. Quando ciò non è possibile, si applicano tassi forfettari che rispecchiano il rischio finanziario per l'UE in base alla gravità delle carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo. Per assicurare che tutti i casi di questo tipo ricevano lo stesso trattamento, la Commissione ha adottato orientamenti che prevedono tassi forfettari di rettifica del 2%, 5%, 10% o 25% della spesa a rischio, in funzione del tipo di controllo determinato per ogni regime di aiuti – essenziale o secondario – interessato dalle carenze.



Riquadro 6: Controlli essenziali e secondari

I tipi di controllo sono definiti nel modo seguente:

- **i controlli essenziali consistono nelle verifiche materiali e amministrative necessarie per verificare elementi sostanziali, in particolare l'esistenza del soggetto che inoltra la domanda, e le condizioni quantitative e qualitative, compreso il rispetto dei termini, delle condizioni di raccolta, eccetera. Sono eseguiti in loco e tramite controlli incrociati di banche dati indipendenti, ad esempio i registri catastali;**
- **i controlli secondari riguardano le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande e comprendono la verifica del rispetto dei termini per la presentazione, l'individuazione di domande doppie, l'analisi dei rischi, l'applicazione di sanzioni e l'adeguata supervisione delle procedure.**

Su tali basi, gli orientamenti stabiliscono che:

- si giustifica una rettifica del 2% qualora lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie a migliorare l'applicazione dei controlli secondari;
 - qualora vengano applicati tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l'intensità prescritti, si giustifica una rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il bilancio comunitario;
 - qualora uno o più controlli essenziali non vengano applicati o siano applicati in modo tanto carente o sporadico da risultare totalmente inefficaci ai fini della decisione sull'ammissibilità della domanda o della prevenzione delle irregolarità, si giustifica una rettifica del 10% in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il bilancio comunitario;
 - in caso di totale inadempienza o di gravi carenze di uno Stato membro nell'applicazione di un sistema di controllo nonché di comprovate diffuse irregolarità e di negligenza nella lotta alle prassi fraudolente o irregolari, si giustifica una rettifica del 25% in quanto si può ragionevolmente presumere che la possibilità di presentare domande irregolari possa causare un danno finanziario eccezionalmente elevato per il bilancio comunitario.
- Il tasso di rettifica può essere fissato ad un valore superiore, fino a coprire l'intera spesa, qualora le carenze siano talmente gravi da costituire una totale violazione delle norme comunitarie.

5.5. A quanto ammontano le sanzioni imposte finora dalla Commissione agli Stati membri?

Tra il 1999 e l'aprile del 2007, sono state adottate 24 decisioni di conformità. La Commissione ha recuperato finanziamenti per un totale di circa 4,170 mio EUR. La ripartizione della rettifica finanziaria figura nei seguenti grafici.

Grafico 2: Decisioni sulla conformità 1-24 (1999-2007) per Stato membro

rettifica finanziaria per Stato membro





Grafico 3: Decisioni sulla conformità 1-24 (1999-2007) per settore

rettifica finanziaria per settore





6. Irregolarità: recuperi dai beneficiari finali

Come indicato in precedenza, gli Stati membri hanno l'obbligo di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità, applicando le norme e le procedure nazionali. Se l'operazione di recupero va a buon fine, sono tenuti ad accreditare le somme recuperate ai Fondi.


Recuperare le somme spese irregolarmente, tuttavia, non è sempre facile. Qualora lo Stato membro impieghi oltre quattro anni per portare a termine il recupero (otto anni nel caso in cui vengano avviati procedimenti contro il beneficiario dinanzi ai tribunali nazionali), la Commissione addebita il 50% della somma in sospeso allo Stato membro interessato, tutelando in tal modo gli interessi finanziari dell'UE (la cosiddetta regola del 50/50). L'operazione viene eseguita tramite la procedura di liquidazione finanziaria descritta al paragrafo 5.1.

Dopo questa operazione contabile lo Stato membro è tenuto a proseguire le azioni di recupero e il 50% delle somme recuperate deve essere trasferito al bilancio comunitario.

La Commissione controlla sempre le azioni di recupero effettuate dagli Stati membri e qualora uno Stato membro non proceda al recupero o non svolga tali azioni diligentemente, la Commissione può decidere di intervenire avviando la procedura di verifica della conformità e imponendo una rettifica finanziaria allo Stato membro interessato.

7. Altre informazioni

Per maggiori informazioni, consultare la pagina web http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm



K3-70-07-028-IT-C

Commissione Europea Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale

Il testo della presente pubblicazione è esclusivamente di carattere informativo e non è giuridicamente vincolante.

Per ulteriori informazioni

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
Belgio

Telefono

Linea diretta (+32) 2 295 63 63
Centralino (+32) 2 299 11 11

Fax

(+32) 2 299 17 61

Internet

http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

ISBN 978-92-79-07312-0



9 789279 073120

